

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GAETANO PECORELLA

La seduta comincia alle 15,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione della proposta di legge: S. 82 – Senatori Bucciero e Antonino Caruso: Modifiche agli articoli 287, 288 e 391-bis del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione, nonché all'articolo 121 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (2665) (Approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Bucciero e Antonino Caruso: « Modifiche agli articoli 287, 288 e 391-bis del codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione, nonché all'articolo 121 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 », già approvata dalla 2^a Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 aprile 2002.

Avverto che il relatore, onorevole Vitali, ha presentato gli emendamenti 4.100 e 5.100 (*vedi allegato*) volti ad uniformare il provvedimento in esame alla normativa vigente, coordinandola con il testo unico sulle spese di giustizia, entrato in vigore dopo che il Senato ha approvato il testo in esame e con i documenti di bilancio attualmente vigenti. Tali emendamenti sono volti ad introdurre una adeguata copertura finanziaria per le minori entrate

determinate dall'esenzione dalle spese di giustizia per i procedimenti di correzione delle sentenze.

Avverto altresì che gli emendamenti saranno posti in votazione in linea di principio, e che, in caso di approvazione, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Propongo di accantonare gli articoli 1, 2 e 3, ai quali non sono stati presentati emendamenti, per poterli esaminare una volta che le Commissioni competenti avranno espresso il parere sugli emendamenti del relatore 4.100 e 5.100 eventualmente approvati in linea di principio. Qualora gli emendamenti dovessero essere oggi respinti, si procederà nella seduta odierna all'esame degli articoli accantonati.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

LUIGI VITALI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione degli emendamenti 4.100 e 5.100, necessari per la copertura finanziaria del provvedimento in esame.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.100 e 5.100 del relatore.

FRANCESCO BONITO. Vorrei sottolineare che condivido gli emendamenti del relatore, in quanto sono volti ad escludere il pagamento del contributo unificato per procedimenti, quali quelli di correzione delle sentenze, per i quali sarebbe iniquo addossare gli oneri finanziari giudiziari a carico delle parti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 4.100 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 5.100 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alle

competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa

il 5 luglio 2004.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione (C. 2665 Sen. Bucciero, approvata dal Senato).**EMENDAMENTI DEL RELATORE****ART. 4.**

Sostituirlo con il seguente: ART. 4. — 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Non sono soggetti al contributo unificato i procedimenti di correzione di cui agli articoli 288 e 391-*bis* del codice di procedura civile ».

4. 100. Il relatore.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in 3.620.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: quanto a 3.620.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e 3.545.000 euro a decorrere dal 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 3.114.000 euro per l'anno 2005 e a 75.000 euro a decorrere dal 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11-*ter*, comma 7, e 11, comma 3, lettera *i-quater*) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 100. Il relatore.

